Nicola
Paladino
01.04.2025
10:52:46
GMT+02:00

Raffaele
Piemontese
01.04.2025
11:36:50
GMT+02:00

R E G I O N E P U G L I A

Deliberazione della Giunta Regionale

N. 385 del 31/03/2025 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: SUR/DEL/2025/00012

OGGETTO: Approvazione del calendario scolastico regionale per l'a.s. 2025/26 e dell' iniziativa finalizzata all'ideazione delle relative immagini

L'anno 2025 addì 31 del mese di Marzo, si è tenuta la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:		Sono assenti:	
V.Presidente	Raffaele Piemontese	Presidente	Michele Emiliano
Assessore	Fabiano Amati	Assessore	Viviana Matrangola
Assessore	Debora Ciliento		
Assessore	Alessandro Delli Noci		
Assessore	Sebastiano G. Leo		
Assessore	Gianfranco Lopane		
Assessore	Donato Pentassuglia		
Assessore	Giovanni F. Stea		
Assessore	Serena Triggiani		

Assiste alla seduta: il Segretario Generale Dott. Nicola Paladino

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm. e ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'atto di alta organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Istruzione e Università, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo.

PRESO ATTO

a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'articolo 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii..

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. **di approvare**, in ossequio di quanto previsto all'articolo 138, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 112/1998, il *Calendario scolastico regionale per l'a.s. 2025/26,* di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, subordinandone l'efficacia alla compatibilità dei contenuti dell'ordinanza ministeriale per il medesimo anno scolastico;
2. **di stabilire** che, ai sensi dell'articolo 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, allo svolgimento delle lezioni dell'a.s. 2025/26 sono assegnati **221** giorni per le scuole dell'infanzia e **203** giorni per tutte le altre scuole, fissandone l'inizio, per le scuole di ogni ordine e grado, il 16 settembre 2025 e il termine per le scuole dell'infanzia il 30 giugno 2026 e per tutte le altre scuole il 9 giugno 2026 (termine fisso ed immutabile anche a fronte di eventuali adattamenti del calendario).
3. **di approvare** le *Direttive per l'adattamento del calendario scolastico*, come riportate in narrativa, di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. **di approvare** l'iniziativa finalizzata all'ideazione delle immagini del calendario scolastico per l'a.s. 2025/26 da parte delle istituzioni scolastiche regionali, come descritta in narrativa, dando mandato alla Sezione Istruzione e Università di provvedere agli ulteriori adempimenti per l'attuazione della stessa;

5. **di notificare** il presente provvedimento, a cura della Sezione Istruzione e università, all'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, anche ai fini della notifica alle istituzioni scolastiche regionali, e ai comuni della regione;
6. **di pubblicare** il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
7. **di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione in versione integrale, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Segretario Generale della Giunta	Il Presidente della Giunta

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Approvazione del calendario scolastico regionale per l'a.s. 2025/26 e dell'iniziativa finalizzata all'ideazione delle relative immagini.

Premesso che le competenze, le funzioni e i compiti amministrativi in materia di istruzione sono ripartite tra Stato e regioni in base a quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione, come riformato con Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, dal decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 "*Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*" e ss.mm.ii. e dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo n. 112 del 31/03/1998 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*", in forza dei quali, in particolare, è attribuita alle Regioni la competenza in materia di determinazione annuale del calendario scolastico.

Ferma restando la suddetta competenza regionale, con il DPR n. 275 dell'8 marzo 1999 "*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59*" è stata attribuita alle istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, tra l'altro, la competenza in materia di adattamento del calendario scolastico.

Inoltre, con l'articolo 25, lettera e) della legge regionale n. 24 dell'11/12/2000 sono state individuate, per l'istruzione scolastica, le funzioni e i compiti amministrativi e le relative materie per l'esercizio unitario delle azioni da parte della Regione. Inoltre l'articolo 7 della legge regionale n. 31 del 04 dicembre 2009 "*Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione*" definisce le attribuzioni regionali nelle funzioni di programmazione generale, indirizzo e coordinamento in materia di istruzione e formazione.

Considerato che il calendario scolastico si configura come strumento di programmazione territoriale, in relazione delle ripercussioni che le scansioni temporali stabilite hanno sull'organizzazione della vita familiare degli studenti nonché dei servizi connessi alle attività didattiche, tenuto conto anche dell'impegno assunto dalle competenti autonomie locali. Per la sua definizione, l'articolo 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 "*Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*" stabilisce che "*le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità*" e che "*allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni*".

Nell'ambito delle descritte competenze, inoltre, il Ministero dell'Istruzione determina annualmente, con Ordinanza valida per l'intero territorio nazionale, le date di svolgimento della prova nazionale inserita nell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, comprese le sessioni suppletive, degli esami di Stato conclusivi del II ciclo di istruzione e delle festività nazionali, uguali per le scuole di ogni ordine e grado.

Al fine di consentire al sistema scolastico regionale ottemperare a quanto previsto con la suddetta Ordinanza ministeriale, la conclusione delle attività scolastiche deve essere determinata in misura fissa ed immutabile per tutte le scuole di ogni ordine e grado, anche a fronte di eventuali adattamenti del calendario da parte delle istituzioni scolastiche. È fatta eccezione per le scuole dell'infanzia, per le quali, alla luce della rilevanza sociale ed educativa del servizio offerto, delle esigenze delle famiglie e delle previsioni dei PTOF (documenti

costitutivi dell'identità culturale e progettuale di ciascuna istituzione scolastica, che ne esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa), è possibile posticiparne la chiusura fino al 30 giugno.

Inoltre, in diverse occasioni il Ministero dell'Istruzione si è espresso in merito alle ordinanze di chiusura delle scuole. A titolo esemplificativo, con nota prot. n. MIUR_AOO_DGOS/1000 del 22/02/2012, il Dipartimento per l'Istruzione ha evidenziato che la previsione minima di 200 giorni per lo svolgimento delle lezioni prevista dall'articolo 74 del Decreto legislativo n. 297/1994 rappresenta il limite "*entro il quale si esercita la competenza delle Regioni a determinare il calendario scolastico e quella delle istituzioni scolastiche a disporre eventuali adeguamenti dello stesso in relazione a specifiche esigenze del Piano dell'Offerta Formativa*" e che "*l'eventuale violazione di tali norme costituisce, di conseguenza, ragione di illegittimità dei relativi provvedimenti di adozione o di adeguamento dei calendari scolastici*". Il Dipartimento precisa che "*può tuttavia accadere […] che si verifichino eventi imprevedibili e straordinari (ad esempio gravi calamità naturali, eccezionali eventi atmosferici) che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche. Al ricorrere di queste situazioni […] è fatta comunque salva la validità dell'anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200*". In questo caso resta comunque inteso che "*le istituzioni scolastiche, soprattutto se interessate da prolungati periodi di sospensione dell'attività didattica, potranno valutare […] la necessità di procedere ad adattamenti del calendario scolastico finalizzati al recupero, anche parziale, dei giorni di lezioni non effettuati*".

Pertanto, le istituzioni scolastiche e formative titolari di autonomia scolastica possono disporre gli opportuni adattamenti del calendario scolastico d'Istituto, in particolare prevedendo eventuali ulteriori chiusure (c.d. "ponti", vacanze di Carnevale, ecc.) che possono essere recuperate anticipando la data d'inizio dell'anno scolastico, debitamente motivati e deliberati dagli organi collegiali competenti, **nel rispetto del monte ore annuale previsto** per le singole discipline e attività obbligatorie, per esigenze derivanti o connesse:

- al Piano triennale dell'offerta formativa - PTOF, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2 del DPR n. 275/1999 e all'articolo 10, comma 3, lettera c), del Decreto legislativo n. 297/1994;
- a specificità dell'istituzione scolastica determinate da disposizioni normative di carattere particolare;
- alle ordinanze sindacali o altre disposizioni degli enti locali disposte per circostanze prevedibili (manifestazioni, fiere, feste locali, ecc.) o non riconducibili ad eventi imprevedibili e straordinari.

In caso di eventi imprevedibili e straordinari (ad esempio gravi calamità naturali, eventi atmosferici di particolare gravità, debitamente documentati), si applica la disciplina di cui alla citata nota prot. n. MIUR_AOO_DGOS/1000 del 22/02/2012 del Ministero.

Al fine di assicurare la più ampia omogeneità territoriale e di garantire agli enti locali competenti le condizioni per la programmazione e l'erogazione dei servizi di supporto, le istituzioni scolastiche che intendono apportare adattamenti al calendario devono darne comunicazione alle famiglie, agli enti locali e all'Ufficio scolastico regionale, Ambito territoriale provinciale di appartenenza.

Sulla bozza di calendario, con nota prot. n. 136035 del 13 marzo 2025 è stato chiesto un parere all'Ufficio scolastico regionale per la Puglia e alle organizzazioni sindacali di settore.

La bozza prevedeva che allo svolgimento delle lezioni dell'a.s. 2025/26 fossero assegnati 219 giorni per le scuole dell'infanzia e 202 giorni per tutte le altre scuole, con l'inizio, per le scuole di ogni ordine e grado, il 18 settembre 2025 e il termine per le scuole dell'infanzia il 30 giugno 2026 e per tutte le altre scuole il 10 giugno 2026. Inoltre, come consuetudine, oltre alle chiusure tradizionalmente disposte dalla regione (vacanze natalizie, vacanze pasquali dal giovedì santo al martedì *in albis*, ecc.), è prevista la chiusura per i c.d. "ponti" di un solo giorno.

In riscontro, con nota prot. n. 21972 del 17 marzo 2025 l'Ufficio scolastico regionale, "visto l'esiguo numero di giorni di lezione proposti […] (202 gg.), il quale non tiene conto di una eventuale festa per il Santo Patrono che ridurrebbe ulteriormente il numero di gironi di lezione", ha proposto "di considerare un numero di giorni di lezione maggiore valutando, eventualmente, come inizio lezioni una data verosimilmente prossima a quella prevista nel calendario scolastico 2023/24 o nel calendario 2024/25 in corso, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche maggiori margini di flessibilità sugli adattamenti del calendario" e chiesto "di introdurre, come di consueto, elementi di flessibilità sulla sola data di inizio lezioni". Le organizzazioni sindacali di settore hanno in gran parte condiviso la proposta di calendario scolastico trasmessa, mentre una di esse ha rappresentato che "terminare le lezioni il 10 giugno implica che per gli scrutini prima dell'insediamento delle commissioni di esame, il 15 giugno, vi sarebbero solo tre giorni" e quindi "sarebbe opportuno anticipare l'inizio delle lezioni il 15 settembre e il termine 6 giugno".

Considerato, inoltre, che ai sensi del citato articolo 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, è previsto che allo svolgimento delle lezioni siano assegnati dalle regioni almeno 200 giorni di attività didattica nell'anno scolastico. Tale disposizione normativa stabilisce un quadro chiaro per l'organizzazione annuale delle lezioni, garantendo un tempo minimo essenziale per l'istruzione e la valutazione degli studenti. Tuttavia, l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59", prevede che "le istituzioni scolastiche adottano […] ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa" e che "l'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie". Pertanto, successivamente alla disposizione normativa che prevede la fissazione di un numero minimo di giorni di lezione almeno pari a 200 stabilito dalle regioni, il DPR n. 279/1999 consente l'attuazione della cosiddetta "settimana corta", sulla base di quanto deliberato dall'istituzione scolastica e previsto nel piano triennale dell'offerta formativa. La cosiddetta "settimana corta" prevede una riduzione del numero di giorni di attività didattica a cinque giorni settimanali, in sostituzione dei tradizionali sei giorni, fermo restando il rispetto del monte ore annuale previsto. Ciò permette che la distribuzione delle ore di insegnamento si svolga in un ciclo settimanale compresso, senza compromettere il numero complessivo di ore didattiche previste. Di conseguenza, sebbene il numero di giorni effettivi di insegnamento possa apparire ridotto, la ripartizione delle ore su cinque giorni piuttosto che su sei non altera il monte ore complessivo di apprendimento degli studenti.

Pertanto, i 200 giorni di lezione possono essere considerati “virtualmente” assorbiti dal modello della settimana corta, a condizione che il totale delle ore di insegnamento resti invariato. Si ritiene che in tal modo sia garantito il rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, promuovendo un approccio più adattabile e rispondente alle esigenze educativo-didattiche degli studenti.

Considerato, infine, che è intendimento di questo assessorato proporre alla Giunta l’approvazione di un’iniziativa rivolta a tutte le scuole del territorio, che preveda lo svolgimento di un concorso finalizzato ad offrire agli studenti l’opportunità di esprimere la propria creatività sull'impatto dell'intelligenza artificiale (IA) nel campo dell'educazione. Gli alunni e le alunne potranno rappresentare, secondo i valori a loro cari, come l'IA stia rapidamente trasformando il panorama educativo, migliorando il rapporto tra scuola e studenti, esplorando e rappresentando visivamente l'integrazione dell'IA nelle scuole, evidenziando i benefici di ambienti di apprendimento interattivi e personalizzati e riflettendo anche sulle criticità associate a questa tecnologia, come le problematiche legate all’uguaglianza di accesso e alla *privacy* dei dati. Le opere dovranno essere ideate come immagini rappresentative dei valori dell'istruzione e della cultura e i docenti e gli studenti potranno collaborare in gruppi, promuovendo dialogo e scambio di idee e rendendo il processo creativo un momento di crescita personale e collettiva.

Il contest sarà aperto a tutte le istituzioni scolastiche regionali, sia statali che paritarie, e le proposte selezionate saranno integrate dalla Regione Puglia nel progetto grafico del calendario 16 mesi (settembre 2025 – dicembre 2026), che sarà distribuito in occasioni ufficiali e istituzionali. Le attività per partecipare al concorso potranno essere collegate a percorsi didattici più ampi, come progetti di educazione civica o unità di apprendimento interdisciplinari.

Per la realizzazione di questa iniziativa, si autorizza la Sezione Istruzione e Università a provvedere agli adempimenti necessari.

Tanto premesso, alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per approvare il *Calendario scolastico regionale per l’a.s. 2025/26,* di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, subordinandone l’efficacia alla compatibilità dei contenuti dell’ordinanza ministeriale per il medesimo anno scolastico e assegnando 221 giorni per le scuole dell’infanzia e 203 giorni per tutte le altre scuole, fissandone l’inizio, per le scuole di ogni ordine e grado, il 16 settembre 2025 e il termine per le scuole dell’infanzia il 30 giugno 2026 e per tutte le altre scuole il 9 giugno 2026 (termine fisso ed immutabile anche a fronte di eventuali adattamenti del calendario) e per stabilire quanto segue:

- i giorni di lezione sono ridotti a **220** per le scuole dell’infanzia e a **202** per tutte le altre scuole solo nel caso in cui la festa del Santo Patrono coincida con un giorno di lezione;
- le istituzioni scolastiche possono disporre adattamenti del calendario scolastico **garantendo i 203 e 221 giorni di lezione deliberati**; gli adattamenti possono prevedere eventuali ulteriori giorni di chiusura, che possono essere recuperati nei giorni antecedenti al 16 settembre 2025, per esigenze derivanti o connesse a:
    - ordinanze sindacali o altre disposizioni degli enti locali per circostanze tradizionalmente predisposte o, comunque, prevedibili (manifestazioni, fiere, feste locali, c.d. “ponti”, vacanze di Carnevale, ecc.) e non riconducibili in alcun modo ad eventi imprevedibili e straordinari;

    - Piano triennale dell'offerta formativa - PTOF, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2 del DPR n. 275/1999 e all'articolo 10, comma 3, lett. c), del Decreto legislativo n. 297/1994;
    - specificità dell'istituzione scolastica determinate da disposizioni normative di carattere particolare;
- in casi eccezionali, debitamente motivati, gli adattamenti possono prevedere il recupero degli eventuali ulteriori giorni di chiusura, oltre che anticipando l'inizio delle lezioni, anche in altre giornate (es. di sabato, per le scuole che prevedono lo svolgimento delle lezioni dal lunedì al venerdì, ecc.);
- gli adattamenti sono disposti previa deliberazione motivata degli organi collegiali dell'istituzione scolastica, i quali verificano il rispetto del monte ore annuale di cui al punto 3. Degli adattamenti deve essere data comunicazione alle famiglie, agli enti locali e all'*Ufficio scolastico regionale, Ambito territoriale provinciale* di appartenenza;
- gli adattamenti possono essere disposti anche durante l'anno scolastico, nel rispetto di quanto previsto ai punti precedenti. In caso di eventi imprevedibili e straordinari (gravi calamità naturali, eventi atmosferici di particolare gravità, debitamente documentati, ecc.), si applica la disciplina indicata nella nota ministeriale prot. n. MIUR_AOO_DGOS/1000 del 22/02/2012.

Si si ritiene, inoltre, che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per approvare l'iniziativa finalizzata all'ideazione delle immagini del calendario scolastico per l'a.s. 2025/26 da parte delle istituzioni scolastiche regionali, come descritta in narrativa, dando mandato alla Sezione Istruzione e Università di provvedere agli ulteriori adempimenti per l'attuazione della stessa.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, nell'esercizio delle competenze regionali in tema di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa, si propone ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera d) della L.R. 7/1997 alla Giunta regionale:

1. **di approvare**, in ossequio di quanto previsto all'articolo 138, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 112/1998, il *Calendario scolastico regionale per l'a.s. 2025/26,* di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, subordinandone

l'efficacia alla compatibilità dei contenuti dell'ordinanza ministeriale per il medesimo anno scolastico;

2. **di stabilire** che, ai sensi dell'articolo 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, allo svolgimento delle lezioni dell'a.s. 2025/26 sono assegnati **221** giorni per le scuole dell'infanzia e **203** giorni per tutte le altre scuole, fissandone l'inizio, per le scuole di ogni ordine e grado, il 16 settembre 2025 e il termine per le scuole dell'infanzia il 30 giugno 2026 e per tutte le altre scuole il 9 giugno 2026 (termine fisso ed immutabile anche a fronte di eventuali adattamenti del calendario).
3. **di approvare** le *Direttive per l'adattamento del calendario scolastico*, come riportate in narrativa, di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. **di approvare** l'iniziativa finalizzata all'ideazione delle immagini del calendario scolastico per l'a.s. 2025/26 da parte delle istituzioni scolastiche regionali, come descritta in narrativa, dando mandato alla Sezione Istruzione e Università di provvedere agli ulteriori adempimenti per l'attuazione della stessa;
5. **di notificare** il presente provvedimento, a cura della Sezione Istruzione e università, all'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, anche ai fini della notifica alle istituzioni scolastiche regionali, e ai comuni della regione;
6. **di pubblicare** il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
7. **di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione in versione integrale, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'articolo 6, co. 3, lettere da *a)* ad *e)* delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

IL RESPONSABILE E.Q. "Governo del sistema dell'istruzione: rete scolastica e offerta formativa": (arch. Rocco Pastore)

Rocco Pastore
20.03.2025
13:08:48
UTC

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO **"**Sistema dell'istruzione e del diritto allo studio": (ing. Barbara Loconsole)

Barbara
Loconsole
20.03.2025
15:09:38
GMT+01:00

La DIRIGENTE DELLA DEZIONE "Istruzione e università": (arch. Maria Raffaella Lamacchia)

Maria Raffaella
Lamacchia
20.03.2025 17:13:20
GMT+01:00

La Direttrice ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di DGR.
La Direttrice del Dipartimento “Politiche del lavoro, istruzione e Formazione”: (avv. Silvia Pellegrini).

Silvia Pellegrini
25.03.2025
08:39:01
GMT+01:00

L'Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, prof. Sebastiano Leo, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

Leo
Sebastiano Giuseppe
25.03.2025
11:31:42
UTC

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto.

Calendario scolastico regionale per l'a.s. 2025/26

Allegato A

Settembre			Ottobre			Novembre			Dicembre			Gennaio			Febbraio			Marzo			Aprile			Maggio			Giugno		
1	L		1	M	14	1	S	Ognissanti	1	L	65	1	G	Capodanno	1	D		1	D		1	M	152	1	V	Lavoratori	1	L	
2	M		2	G	15	2	D		2	M	66	2	V		2	L	104	2	L	128	2	G		2	S		2	M	Repubblica
3	M		3	V	16	3	L	41	3	M	67	3	S		3	M	105	3	M	129	3	V		3	D		3	M	198
4	G		4	S	17	4	M	42	4	G	68	4	D		4	M	106	4	M	130	4	S		4	L	174	4	G	199
5	V		5	D		5	M	43	5	V	69	5	L		5	G	107	5	G	131	5	D	Pasqua	5	M	175	5	V	200
6	S		6	L	18	6	G	44	6	S	70	6	M	Epifania	6	V	108	6	V	132	6	L	dell'Angelo	6	M	176	6	S	201
7	D		7	M	19	7	V	45	7	D		7	M	82	7	S	109	7	S	133	7	M		7	G	177	7	D	
8	L		8	M	20	8	S	46	8	L	Immacolata	8	G	83	8	D		8	D		8	M	155	8	V	178	8	L	202
9	M		9	G	21	9	D		9	M	71	9	V	84	9	L	110	9	L	134	9	G	156	9	S	179	9	M	203
10	M		10	V	22	10	L	47	10	M	72	10	S	85	10	M	111	10	M	135	10	V	157	10	D		10	M	*204*
11	G		11	S	23	11	M	48	11	G	73	11	D		11	M	112	11	M	136	11	S	158	11	L	180	11	G	*205*
12	V		12	D		12	M	49	12	V	74	12	L	86	12	G	113	12	G	137	12	D		12	M	181	12	V	*206*
13	S		13	L	24	13	G	50	13	S	75	13	M	87	13	V	114	13	V	138	13	L	159	13	M	182	13	S	*207*
14	D		14	M	25	14	V	51	14	D		14	M	88	14	S	115	14	S	139	14	M	160	14	G	183	14	D	
15	L		15	M	26	15	S	52	15	L	76	15	G	89	15	D		15	D		15	M	161	15	V	184	15	L	*208*
16	M	1	16	G	27	16	D		16	M	77	16	V	90	16	L	116	16	L	140	16	G	162	16	S	185	16	M	*209*
17	M	2	17	V	28	17	L	53	17	M	78	17	S	91	17	M	117	17	M	141	17	V	163	17	D		17	M	*210*
18	G	3	18	S	29	18	M	54	18	G	79	18	D		18	M	118	18	M	142	18	S	164	18	L	186	18	G	*211*
19	V	4	19	D		19	M	55	19	V	80	19	L	92	19	G	119	19	G	143	19	D		19	M	187	19	V	*212*
20	S	5	20	L	30	20	G	56	20	S	81	20	M	93	20	V	120	20	V	144	20	L	165	20	M	188	20	S	*213*
21	D		21	M	31	21	V	57	21	D		21	M	94	21	S	121	21	S	145	21	M	166	21	G	189	21	D	
22	L	6	22	M	32	22	S	58	22	L		22	G	95	22	D		22	D		22	M	167	22	V	190	22	L	*214*
23	M	7	23	G	33	23	D		23	M		23	V	96	23	L	122	23	L	146	23	G	168	23	S	191	23	M	*215*
24	M	8	24	V	34	24	L	59	24	M		24	S	97	24	M	123	24	M	147	24	V	169	24	D		24	M	*216*
25	G	9	25	S	35	25	M	60	25	G	Natale	25	D		25	M	124	25	M	148	25	S	Liberazione	25	L	192	25	G	*217*
26	V	10	26	D		26	M	61	26	V	S. Stefano	26	L	98	26	G	125	26	G	149	26	D		26	M	193	26	V	*218*
27	S	11	27	L	36	27	G	62	27	S		27	M	99	27	V	126	27	V	150	27	L	170	27	M	194	27	S	*219*
28	D		28	M	37	28	V	63	28	D		28	M	100	28	S	127	28	S	151	28	M	171	28	G	195	28	D	
29	L	12	29	M	38	29	S	64	29	L		29	G	101				29	D		29	M	172	29	V	196	29	L	*220*
30	M	13	30	G	39	30	D		30	M		30	V	102				30	L	153	30	G	173	30	S	197	30	M	*221*
			31	V	40				31	M		31	S	103				31	M	154				31	D				

Legenda

83	Giornata scolastica per le scuole di ogni ordine e grado
220	Giornata scolastica per le scuole dell'infanzia oltre il termine stabilito per gli altri gradi d'istruzione
D	Domenica
Natale	Festività nazionale
	Festività regionale

Allegato B

Direttive per l'adattamento del calendario scolastico regionale per l'a.s. 2025/26 da parte delle istituzioni scolastiche regionali.

Come deliberato, ai sensi dell'art. 138, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 112/1998, allo svolgimento delle lezioni dell'a.s. 2025/26 sono assegnati:

- **221** giorni per le scuole dell'infanzia;
- **203** giorni per tutte le altre scuole.

Il termine **fisso ed immutabile**, anche a fronte di eventuali adattamenti del calendario, è previsto per il **9 giugno 2026,** tranne che per le scuole dell'infanzia, le quali potranno concludere le attività entro il **30 giugno 2026**.

Ai fini dell'adattamento del calendario, sono stabilite le seguenti direttive.

1. L'inizio dell'anno scolastico, fissato per il **16 settembre 2025**, può essere anticipato per l'adattamento di cui ai successivi punti n. 3 e 4.
2. I giorni di lezione sono ridotti a **220** per le scuole dell'infanzia e a **202** per tutte le altre scuole solo nel caso in cui la festa del Santo Patrono coincida con un giorno di lezione.
3. Gli adattamenti del calendario scolastico sono disposti garantendo i **203** e **221** giorni di lezione deliberati, nel rispetto di quanto previsto al punto 2.
4. Gli eventuali ulteriori giorni di chiusura previsti in fase di adattamento dovranno essere recuperati nei giorni antecedenti al 16 settembre 2025, per esigenze derivanti o connesse a:
   - ordinanze sindacali o altre disposizioni degli enti locali per circostanze tradizionalmente predisposte o, comunque, prevedibili (manifestazioni, fiere, feste locali, c.d. "ponti", vacanze di Carnevale, ecc.) e non riconducibili in alcun modo ad eventi imprevedibili e straordinari;
   - Piano triennale dell'offerta formativa - PTOF, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2 del DPR n. 275/1999 e all'art. 10, comma 3, lettera c), del decreto legislativo n. 297/1994;
   - specificità dell'istituzione scolastica determinate da disposizioni normative di carattere particolare.
5. In casi eccezionali, debitamente motivati, gli adattamenti possono prevedere il recupero degli eventuali ulteriori giorni di chiusura, oltre che anticipando l'inizio delle lezioni, anche in altre giornate (es. di sabato, per le scuole che prevedono lo svolgimento delle lezioni dal lunedì al venerdì, ecc.).
6. Gli adattamenti sono disposti previa deliberazione motivata degli organi collegiali dell'istituzione scolastica, i quali verificano il rispetto del monte ore annuale di cui al punto 3. Degli adattamenti deve essere data comunicazione alle famiglie, agli enti locali e all'*Ufficio scolastico regionale, Ambito territoriale provinciale* di appartenenza.
7. Gli adattamenti possono essere disposti anche durante l'anno scolastico, nel rispetto di quanto previsto ai punti 3 e 4. In caso di eventi imprevedibili e straordinari (gravi calamità naturali, eventi atmosferici di particolare gravità, debitamente documentati, ecc.), si applica la disciplina indicata nella nota ministeriale prot. n. MIUR_AOO_DGOS/1000 del 22/02/2012.

Ai sensi dell'articolo 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, è previsto che allo svolgimento delle lezioni siano assegnati dalle regioni almeno 200 giorni di attività didattica nell'anno scolastico. Tale disposizione normativa stabilisce un quadro chiaro per l'organizzazione annuale delle lezioni, garantendo un tempo minimo essenziale per l'istruzione e la valutazione degli studenti. Tuttavia, l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, prevede che "le istituzioni scolastiche adottano […] ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa" e che "l'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie". Pertanto, successivamente alla disposizione normativa che prevede la fissazione di un numero minimo di giorni di lezione almeno pari a 200 stabilito dalle regioni, il DPR n. 279/1999 consente l'attuazione della cosiddetta "settimana corta", sulla base di quanto deliberato dall'istituzione scolastica e previsto nel piano triennale dell'offerta formativa. La cosiddetta "settimana corta" prevede una riduzione del numero di giorni di attività didattica a cinque giorni settimanali, in sostituzione dei tradizionali sei giorni, fermo restando il rispetto del monte ore annuale previsto. Ciò permette che la distribuzione delle ore di insegnamento si svolga in un ciclo settimanale compresso, senza compromettere il numero complessivo di ore didattiche previste. Di conseguenza, sebbene il numero di giorni effettivi di insegnamento possa apparire ridotto, la ripartizione delle ore su cinque giorni piuttosto che su sei non altera il monte ore complessivo di apprendimento degli studenti.

Pertanto, i 200 giorni di lezione possono essere considerati "virtualmente" assorbiti dal modello della settimana corta, a condizione che il totale delle ore di insegnamento resti invariato. Si ritiene che in tal modo sia garantito il rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, promuovendo un approccio più adattabile e rispondente alle esigenze educativo-didattiche degli studenti.